



TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS  
SOD PRVNÍHO STUPNĚ EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ  
DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABERS RET I FØRSTE INSTANS  
GERICHT ERSTER INSTANZ DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFTEN  
EUROOPA ÜHENDUSTE ESIMESE ASTME KOHUS  
ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ  
COURT OF FIRST INSTANCE OF THE EUROPEAN COMMUNITIES  
TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES  
CÚIRT CHÉADCHÉIME NA GCOMHPHO BAL EORPACH  
TRIBUNALE DI PRIMO GRADO DELLE COMUNITÀ EUROPEE  
EIROPAS KOPIENU PIRMĀS INSTANCES TIESA

EUROPOS BENDRIŲ PIRMOSIOS INSTANCIOS TEISMAS  
EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK ELSŐFOKÚ BÍRÓSÁGA  
IL-QORT TAL-PRIMĪSTANZA TAL-KOMUNITAJIET EWROPEJ  
GERECHT VAN EERSTE AANLEG VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN  
SĄD PIERWSZEJ INSTANCIJ WSPÓLNOT EUROPEJSKICH  
TRIBUNAL DE PRIMEIRA INSTÂNCIA DAS COMUNIDADES EUROPEIAS  
SÚD PRVÉHO STUPŇA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTEV  
SODIŠČE PRVE STOPNJE EVROPSKIH SKUPNOSTI  
EUROOPAN YHTEISÖJEN ENSIMMÄISEN OIKEUSASTEEN TUOMIOISTUIN  
EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS FÖRSTAINSTANSRÄTT

Stampa e Informazione

## COMUNICATO STAMPA n° 56/05

15 giugno 2005

Sentenza del Tribunale di primo grado nella causa T-171/02

*Regione Autonoma della Sardegna / Commissione delle Comunità europee*

### **AIUTI DI STATO : IL TRIBUNALE CONTROLLA PER LA PRIMA VOLTA LA LEGITTIMITÀ DI UNA DECISIONE ADOTTATA DALLA COMMISSIONE A SEGUITO DI UN'INGIUNZIONE DI PRONUNCIARSI ENTRO UN TERMINE DI DUE MESI**

*Non disponendo delle informazioni necessarie, la Commissione ha potuto stabilire l'incompatibilità del progetto entro tale termine. Pertanto, il Tribunale respinge il ricorso.*

Nel 1998, la Sardegna ha previsto un progetto di regime di aiuti alla ristrutturazione di piccole imprese agricole in difficoltà.

Il settore interessato da tale progetto era quello delle colture agricole protette, vale a dire degli ortaggi, della frutta, dei funghi, delle piante e dei fiori coltivati in serra. L'importo complessivo delle risorse pubbliche destinate al finanziamento di tale progetto ammontava a 60 miliardi di lire, ossia circa 30 milioni di euro. L'importo massimo dell'aiuto che poteva essere concesso a ciascuna impresa beneficiaria, a sua volta, era limitato a 600 milioni di lire, ossia circa 300 000 euro.

L'Italia ha notificato tale progetto alla Commissione. Nel 2001 quest'ultima ha deciso che esso era incompatibile con il mercato comune.

La Sardegna ha chiesto al Tribunale di primo grado delle Comunità europee di annullare la decisione della Commissione. Tre associazioni di agricoltori sardi (Confederazione italiana agricoltori della Sardegna, Federazione regionale coltivatori diretti della Sardegna e Federazione regionale degli agricoltori della Sardegna) sono state ammesse ad intervenire nella controversia a sostegno della Sardegna.

In un primo momento, il Tribunale esamina i motivi della Sardegna. Quest'ultima ha contestato alla Commissione di aver considerato che non era certo che del suo progetto avrebbero beneficiato solo imprese in difficoltà, che esso avrebbe ripristinato la loro redditività e che non avrebbe creato indebite distorsioni della concorrenza. A suo avviso, la Commissione avrebbe dovuto limitarsi ad imporre determinate condizioni e obblighi («decisione condizionale») anziché vietare l'intero progetto («decisione negativa»).

Anzitutto, il Tribunale rileva che la Commissione deve verificare che i progetti di regime di aiuti siano concepiti in maniera tale da garantire che gli aiuti individuali che essi prevedono siano riservati alle imprese che possono effettivamente beneficiarne. Qualora così non fosse, **spetta alla Commissione valutare, nell'ambito del suo ampio potere discrezionale, nella misura in cui le informazioni di cui dispone lo consentano, se sia adeguato adottare una decisione condizionale o una decisione negativa.**

In seguito, il Tribunale ricorda che **l'autorizzazione dei progetti di aiuti alla ristrutturazione di imprese in difficoltà è soggetta al rispetto di tre condizioni cumulative**, che comprendono il ripristino della redditività delle imprese beneficiarie, l'assenza di indebite distorsioni della concorrenza indotte dall'aiuto e la proporzionalità. Pertanto, qualora una di tali condizioni non sia soddisfatta, i detti progetti non possono essere autorizzati dalla Commissione.

Infine, il Tribunale rileva che, alla scadenza del termine indicativo di diciotto mesi entro cui la Commissione si adopera in linea di principio per adottare una decisione, **l'Italia ha ingiunto alla Commissione di pronunciarsi entro un termine di due mesi**<sup>1</sup>. Orbene, in un caso simile la Commissione deve decidere in base alle informazioni in suo possesso e prendere una decisione negativa qualora esse non consentano di stabilire la compatibilità con il mercato comune del progetto sottoposto al suo esame.

Nel caso di specie, la Commissione ha potuto rilevare che non era certo che la possibilità di beneficiare degli aiuti previsti sarebbe stata riservata ad imprese in difficoltà. Inoltre, essa ha cercato di ottenere una documentazione economica che le consentisse di valutare gli effetti del progetto sulle imprese destinate a beneficiarne e sulla concorrenza, ma l'Italia si è astenuta dal trasmettere tale documentazione.

**Poiché le informazioni disponibili non consentivano quindi di stabilire la compatibilità del progetto con il mercato comune, il Tribunale dichiara che la Commissione ha giustamente adottato una decisione negativa.**

In un secondo momento, il Tribunale esamina i motivi delle associazioni di agricoltori che sostengono la Sardegna. La Commissione ha sostenuto che delle parti intervenienti, quali le dette associazioni, non hanno il diritto di dedurre motivi diversi da quelli della parte principale (ricorrente o convenuto) che essi sostengono.

Tuttavia, il Tribunale dichiara che **l'interveniente ha diritto ad esporre i propri motivi, purché essi aderiscano alle conclusioni di una delle parti principali e non siano tali da modificare l'oggetto della controversia.**

Nel caso di specie, alcuni dei motivi delle associazioni di agricoltori, pur essendo diversi da quelli della Sardegna, sono collegati all'oggetto della controversia. Pertanto, essi potevano essere dedotti dinanzi al Tribunale. Tuttavia, nel caso di specie i detti motivi sono infondati.

Di conseguenza, il Tribunale respinge integralmente il ricorso.

---

<sup>1</sup> Tale possibilità è prevista dall'art. 7, n. 7, del regolamento del Consiglio 22 marzo 1999, n. 659, recante modalità di applicazione dell'articolo 88 CE (GU L 83, pag. 1).

**IMPORTANTE: Contro una decisione del Tribunale, entro due mesi a decorrere dalla data della sua notifica, può essere proposta un'impugnazione, limitata alle questioni di diritto, dinanzi alla Corte di giustizia delle Comunità europee.**

*Documento non ufficiale ad uso degli organi d'informazione che non impegna il Tribunale di primo grado.*

*Lingue disponibili: EN FR IT*

*Il testo integrale della sentenza si trova sul sito Internet della Corte*

*<http://curia.eu.int/jurisp/cgi-bin/form.pl?lang=it>*

*Di regola tale testo può essere consultato il giorno della pronuncia dalle ore 12 CET.*

*Per maggiori informazioni rivolgersi alla dott.ssa Raffaella Cetrulo*

*tel. (00352) 4303 2968 fax (00352) 4303 2674*